

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6411 del 30/12/2020
Oggetto	D.lgs. n. 152/2006 Parti III, IV e V - L. 13/2015. Ditta: ROTTAM ITTICA SRL - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R12 e R4) di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi - con produzione di End of Waste ex art.184-ter c. 2 del D.Lgs. n.152/2006 -, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e di acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento in fosso stradale ex art.124 del D.Lgs. 152/2006, con comunicazione in materia di impatto acustico, ex L. n.447/1995. Impianto ubicato in Comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, VIA MONTALBANO, 1419/A. RINNOVO con modifiche del Provvedimento della Provincia di Rimini n. 606 del 24.12.2010 e s.m.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6587 del 29/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trenta DICEMBRE 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006 Parti III, IV e V - L. 13/2015. Ditta: **ROTTAM ITTICA SRL - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO**. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R12 e R4) di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi - con produzione di End of Waste ex art.184-ter c. 2 del D.Lgs. n.152/2006 -, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e di acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento in fosso stradale ex art.124 del D.Lgs. 152/2006, con comunicazione in materia di impatto acustico, ex L. n.447/1995. Impianto ubicato in Comune di **SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, VIA MONTALBANO, 1419/A**. RINNOVO con modifiche del Provvedimento della Provincia di Rimini n. 606 del 24.12.2010 e s.m.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.Lgs. n.152/2006 recante "Norme in materia ambientale" - Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l'art.208 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art.179 *Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti* del D.Lgs.152/2006, secondo cui vanno adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177 *Campo di applicazione e finalità*, commi 1 e 4, e 178 *Principi*, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;
- l'art.184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 116 del 03.09.2020;

- la Del. G.R. n.1991/2003, che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;
- il D.M. 05.02.1998, che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- l'art.198 del D.Lgs. n. 152/2006, che stabilisce che i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani (definiti all'art. 183 c. 1 lett. b-ter dello stesso decreto, da ultimo modificato dal D.Lgs. n.116 del 03.09.2020), avviati allo smaltimento, in regime di privativa;
- il D.Lgs. n.151/2005 e il D.Lgs. n.49/2014 in materia di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- il D.Lgs. n.209/2003 come da ultimo modificato con D.Lgs. n.119 del 03.09.2020 e la D.G.R. n.159 del 02.02.2004 in materia di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti da questi derivanti;
- la D.G.R. n.159 del 02.02.2004 "Primi indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 24 giugno 2003 n.209 in materia di veicoli fuori uso";
- il Reg. UE n.333/2011 recante i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di alcuni tipi di rottami metallici;
- il Reg. UE n.715/2013 recante i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami di rame;
- il Reg. CE n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la relativa "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
- l'art.124 del D.Lgs. n.152/2006, che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l'art.125 del D.Lgs. n.152/2006, che disciplina il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali;
- l'art.113 del D.Lgs. n.152/2006, che assoggetta alla disciplina regionale gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
- la D.G.R. n.286/2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne, e la D.G.R. n.1860/2006 - Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della precedente;
- l'art. 124 del D.Lgs. n.152/2006, che stabilisce che gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono assoggettati ad autorizzazione;
- il Regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura approvato da ATO in data 02.04.2007;

- la Legge n.447/1995 in materia di impatto acustico;
- la Circolare Ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

VISTI

- la Legge n.56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. n.13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la Legge n.132/2016 di istituzione del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), un sistema a rete cui partecipano tutte le Agenzie ambientali, che rappresenta un supporto tecnico-scientifico a tutti gli enti/autorità (statali, regionali e locali) con compiti di amministrazione attiva in campo ambientale, funzione che il SNPA esplica anche attraverso la produzione e diffusione di linee guida e report;
- la D.G.R. n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;
- le Deliberazioni del Direttore Generale n. 95/2019 e 96/2019 che disciplinano e istituiscono i conferimenti di incarichi di funzione in ARPAE, per il triennio 2019-2022;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

RICHIAMATA l'autorizzazione ex art.208 del D.Lgs. n.152/2006, rilasciata alla ditta **ROTTAM ITTICA SRL**, avente sede legale e sede dell'impianto in Comune di **SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, VIA MONTALBANO, 1419/A**, finalizzata a svolgere l'attività di deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13) e recupero (R3, R4 e R12) di

rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, comprensiva di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura nonché di autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento in fosso stradale, ex art.124 del D.Lgs. n.152/2006, emessa con Provvedimento della Provincia di Rimini n.606 del 24.12.2010 (così come modificato con Atti della Provincia di Rimini n.844 del 05.05.2014, n.567 del 24.04.2015 e n.632 del 11.05.2015) ed avente scadenza il 31.12.2020;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. n.152/2006, dalla ditta **ROTTAM ITTICA SRL** in data 01.07.2020, finalizzata al rinnovo dell'autorizzazione suddetta, con modifiche volte a:

- inserire nuovi codici EER, cessare l'operazione di recupero R3;
- ricomprendere la comunicazione in materia di impatto acustico, ex L. n. 447/1995;

CONSIDERATO che, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la natura e le caratteristiche delle modifiche richieste sono tali da escluderne l'assoggettamento a tale norma;

CONSIDERATO che

- l'impianto è situato in un'area ricadente nel mappale 29 del foglio 4 del catasto terreni del Comune di **SAN GIOVANNI IN MARIGNANO** ed è recintato perimetralmente, con elementi in cemento precompresso o con pannelli metallici coibentati;
- sono presenti un piazzale in cemento armato di 6.600 m² circa (di cui 416 m² impermeabili), un fabbricato di 820 m² ed un edificio adibito ad uso uffici;
- sono presenti i seguenti punti di scarico:
 - nello scarico S1, in fosso stradale, confluiscono le acque meteoriche di dilavamento, trattate in dissabbiatore e disoleatore statico per oli non emulsionati, dimensionati per il trattamento in continuo, con tempo di separazione 16,6 minuti, derivanti dai piazzali dove vengono stoccati rifiuti che continuano ad essere dilavati anche dopo i primi 15 minuti;
 - nello scarico S3, in fosso stradale, confluiscono:
 - le acque di prima pioggia da piazzali senza parti ferrose, trattate con disoleatore statico per oli non emulsionati; prima dello scarico sono presenti due pozzetti di ispezione dedicati al campionamento delle acque trattate;
 - le acque meteoriche trattate in dissabbiatore e disoleatore statico per oli non emulsionati, con pozzetto per recupero oli, dimensionati per il trattamento in continuo con tempo di separazione 33 minuti, derivanti dai piazzali (312 m²) di deposito torniture; prima dello scarico è presente un pozzetto di ispezione dedicato al campionamento delle acque trattate;
 - acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati;

- nello scarico S5, in fognatura pubblica comunale, confluiscono le acque derivanti dall'area impermeabile di 416 m² con passaggio in pozzetto di sedimentazione per residui ferrosi, trattate con separatore olii e grassi, e le acque nere provenienti dai servizi igienici del capannone previo trattamento in vasca biologica; prima della confluenza con la linea delle acque nere è presente un pozzetto di ispezione dedicato al campionamento delle acque trattate;
- sono presenti inoltre i punti di scarico, non soggetti ad autorizzazione, denominati S2, in pubblica fognatura (acque nere provenienti dai servizi igienici dell'ufficio e dell'abitazione), e S4, in fosso stradale (acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati);
- l'attività svolta concerne lo stoccaggio (R13 - D15) ed il recupero (R12 e R4) di rifiuti costituiti in prevalenza da metalli ferrosi e non ferrosi ed in maniera minore da legno, plastica, vetro, carta e cartone, RAEE; l'attività di recupero determina la produzione di End of Waste ai sensi dell'art. 184-ter c. 2 del D.Lgs. n.152/2006;
- l'impianto è dotato di pesa e l'attività svolta non genera emissioni in atmosfera;

VISTO che, con nota PGRN/2020/103259 del 17.07.2020, il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 10/2020 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati: Comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, Provincia di Rimini, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Hera Spa, Consorzio di Bonifica della Romagna, Comando Provinciale VVFF e l'interessato;

DATO ATTO che la Conferenza n.10/2020, riunitasi il 06.08.2020 e il cui verbale è allegato al presente Provvedimento, quale **Allegato A1**, ha ritenuto necessario l'inoltro di documentazione integrativa ed ha rimandato la valutazione dell'istanza ad una seduta successiva;

VISTO che la documentazione integrativa, richiesta dalla Conferenza e formulata dal SAC con nota del 11.09.2020, è stata trasmessa dall'interessato il 08.10.2020;

VISTO che, con nota PGRN/2020/153353 del 23.10.2020, il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n.14/2020 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati: Comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, Provincia di Rimini, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Hera Spa, Consorzio di Bonifica della Romagna, Comando Provinciale VVFF e l'interessato;

DATO ATTO che la Conferenza n.14/2020, riunitasi il 12.11.2020 e il cui verbale è allegato al presente Provvedimento, quale **Allegato A2**, ha ammesso l'inoltro di planimetria aggiornata (ricomprensente un'ulteriore area adibita allo stoccaggio dei lotti EoW) da parte dell'interessato

e, fatta salva la valutazione positiva della stessa da parte di ARPAE, ha espresso parere favorevole al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione richiesta, con eventuali prescrizioni ritenute opportune dal Servizio Territoriale di ARPAE, da HERA SpA e dal Consorzio di Bonifica della Romagna;

VISTO che la documentazione integrativa ammessa dalla Conferenza è stata trasmessa dall'interessato il 18.11.2020 e il 21.12.2020 e che la stessa è stata valutata positivamente da ARPAE;

VISTO l'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale - al comma 2 - stabilisce che un rifiuto cessa di essere tale quando, a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali;

VISTO il D.M. Ambiente del 21 aprile 2020, che definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al comma 3-septies, la cui operatività fa sì che la comunicazione di cui al c. 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro;

VISTA la "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento REACH;

VISTO che l'istanza è finalizzata anche alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, di seguito riportati:

- i. rifiuti costituiti da rottami metallici (ferro, acciaio, alluminio), disciplinati dal Reg. Consiglio UE n. 333/2011/UE;
- ii. rifiuti costituiti da rottami di rame, disciplinati dal Reg. Consiglio UE n.715/2013/UE;

PRESO ATTO che la ditta in esame è in possesso di certificazione rilasciata da apposito ente certificatore in applicazione del Reg. Consiglio UE n.333/2011/UE e del Reg. Consiglio UE n.715/2013/UE, in materia di cessazione della qualifica di rifiuti costituiti da rottami metallici e da rottami di rame, aventi scadenza 22.12.2022;

CONSIDERATO che in attuazione dell'art.184-ter sopra citato, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti di cui alle precedenti lettere i) e ii), i criteri sono individuati dai rispettivi regolamenti comunitari;

VISTO che il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data	scala
1	Relazione tecnico descrittiva dell'impianto	29.06.2020	/
2	Relazione tecnica - comprensiva del Piano di ripristino ambientale	30.06.2020	/
3	Procedura del sistema di gestione per la qualità	02.07.2020	/
4	Planimetria Tavola 3 (schema acque piazzali)	giugno 2020	1:500
5	Scheda A - scarichi di acque reflue	02.07.2020	/
6	Scheda E - Impatto acustico	02.07.2020	/
7	Elaborato denominato "Documentazione di impatto acustico"	29.06.2020	/
8	Nota integrativa PG/2020/145016 del 08.10.2020	08.10.2020	/
9	Allegato 3 - schede riassuntive rifiuti gestiti PG/2020/145016 del 08.10.2020	08.10.2020	/
10	Planimetria Tavola 4 (schema fognario) PG/2020/145016 del 08.10.2020	settembre 2020	1:200
11	Planimetria Tavola 1 (planimetria generale) PG/2020/167143 del 18.11.2020	settembre 2020	1:200
12	Nota integrativa PG/2020/185098 del 21.12.2020	21.12.2020	/
13	Tavola 5 schema recapito scarichi	settembre 2020	1:500

ACQUISITI agli atti:

- la nota PGRN/2020/168195 del 19.11.2020 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- la nota prot. n.90562 del 29.10.2020, con la quale il gestore del servizio idrico integrato Hera Spa ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva, al rilascio di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
- la nota prot. n.18444 del 18.12.2020, con la quale il Comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO conferma il parere espresso in sede di Conferenza n.10/2020 del 06/08/2020 in merito alla compatibilità urbanistico/edilizia dello stabilimento ed in materia di impatto acustico; prende atto e fa proprio il parere favorevole espresso con prot. n.90562 del 29/10/2020 da HERA S.p.A.; esprime nulla osta allo scarico di delle acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento di che trattasi nel fosso stradale di via Montalbano;

- la nota non ostativa, prot. n.11704 del 21.07.2020, della Provincia di Rimini;
- la nota prot. n.21027 del 21.07.2020, con la quale il Consorzio di Bonifica della Romagna:
 - ha riferito che le immissioni delle acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento, che si immettono nel fosso stradale tombinato di Via Montalbano, non sono assoggettate alla richiesta di concessione agli scarichi da parte del Consorzio;
 - ha espresso il proprio parere favorevole, riferito alla compatibilità idraulica ex L.R. n.4/2007 art.4 c.1 e DGR n.569/2019, in merito agli scarichi delle acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento trattate, derivanti dalle attività dell'impianto, con immissione diretta nella scolina stradale di Via Montalbano, ferma restando la necessità di mantenere efficienti i trattamenti previsti a monte delle immissioni, secondo le prescrizioni rilasciate dagli uffici competenti;
- la nota prot. n.8989 del 04.08.2020, ribadita con nota prot n.13111 del 06.11.2020, con la quale il Comando provinciale di Rimini dei Vigili del Fuoco ravvisa un'attività soggetta al controllo, rientrante nell'allegato I del D.P.R. n.151/2011, per la quale è stata presentata istanza di rinnovo periodico di conformità antincendio e riferisce che, qualora siano richieste modifiche al progetto approvato dai VV.FF., dovrà essere regolarizzata la posizione antincendio, come previsto dalle norme di settore;
- comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 26.10.2020, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 1.380,00;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, che possa darsi luogo al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione, così come richiesto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

SENTITO il Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, Ing. Giovanni Paganelli;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn.7/2016, 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente Provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

- 1.** di **RINNOVARE, a far data dal 01.01.2021**, l'autorizzazione rilasciata con Provvedimento della Provincia di Rimini n.606 del 24.12.2010 e s.m., con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, alla ditta **ROTTAM ITTICA SRL**, avente sede legale e sede dell'impianto in comune di **SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, VIA MONTALBANO, 1419/A**, su un'area ricadente sul mappale 29 del foglio 4, del catasto terreni dello stesso Comune, stabilendo che tale autorizzazione sostituisce e ricomprende:
 - autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R12 e R4) di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 2 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 - competenza di ARPAE;
 - autorizzazione ex art.124 del D.Lgs. 152/2006 allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (S5) - competenza comunale;
 - autorizzazione ex art.124 del D.Lgs. 152/2006 allo scarico di acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento in fosso stradale (S1 e S3) - competenza di ARPAE;
 - comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla Legge n.447/1995 - competenza comunale;
- 2.** che la ditta presenti, entro 45 giorni dal ricevimento della presente, la garanzia finanziaria di cui alla D.G.R. n.1991/2003, per un importo di **€ 390.000,00** (di cui € 30.000,00 quale importo minimo riconducibile alle operazioni di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e € 360.000,00 riconducibili alle operazioni R12 e R4), avente ARPAE quale beneficiario, durata fino alla data di scadenza della presente autorizzazione e validità fino ai 2 anni

successivi; si applicano, qualora sussistano le condizioni, le riduzioni previste per le ditte registrate ai sensi del Regolamento (CE) n.1221/2009 (EMAS) oppure in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;

3. di dare atto che lo stato di fatto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data	scala
1	Relazione tecnico descrittiva dell'impianto	29.06.2020	/
2	Relazione tecnica - comprensiva del Piano di ripristino ambientale	30.06.2020	/
3	Procedura del sistema di gestione per la qualità	02.07.2020	/
4	Planimetria Tavola 3 (schema acque piazzali)	giugno 2020	1:500
5	Scheda A - scarichi di acque reflue	02.07.2020	/
6	Scheda E - Impatto acustico	02.07.2020	/
7	Elaborato denominato "Documentazione di impatto acustico"	29.06.2020	/
8	Nota integrativa PG/2020/145016 del 08.10.2020	08.10.2020	/
9	Allegato 3 - schede riassuntive rifiuti gestiti PG/2020/145016 del 08.10.2020	08.10.2020	/
10	Planimetria Tavola 4 (schema fognario) PG/2020/145016 del 08.10.2020	settembre 2020	1:200
11	Planimetria Tavola 1 (planimetria generale) PG/2020/167143 del 18.11.2020	settembre 2020	1:200
12	Nota integrativa PG/2020/185098 del 21.12.2020	21.12.2020	/
13	Tavola 5 schema recapito scarichi	settembre 2020	1:500

4. di allegare i verbali della seduta della Conferenza di Servizi in materia di rifiuti di cui all'art.208 del D.Lgs. n.152/2006 (Conferenza n.10 del 06.08.2020 e Conferenza n.14 del 12.11.2020), come parte integrante e sostanziale al presente Provvedimento, quale **Allegati A1 e A2**;
5. di dare atto che la planimetria dell'impianto è allegata al presente Provvedimento, quale **Allegato B**, e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

6. che la ditta mantenga in esercizio l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici depositati agli atti di ARPAE e delle prescrizioni da questa dettate;
7. di considerare la presente **autorizzazione efficace fino al 31.12.2030**;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI:

8. di stabilire che i rifiuti ammessi e le operazioni consentite siano unicamente quelli sotto elencati:

Codice rifiuto EER	Descrizione	Operazioni consentite (*)
020110	rifiuti metallici	R13 - R12 - R4
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	R13
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	R13 - R12
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	R13 - R12
070213	rifiuti plastici	R13
100210	scaglie di laminazione	R13 - R12
100808*	scorie salate della produzione primaria e secondaria	D15
100809	altre scorie	R13 - R12
101003	scorie di fusione	R13 - R12
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R13 - R12
110299	rifiuti della lavorazione di bronzo, ottone, alluminio, zinco, piombo	R13 - R12 - R4
110501	zinco solido	R13
110502	ceneri di zinco	R13 - R12
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	R13 - R4
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	R13 - R4
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	R13 - R4
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	R13 - R4
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	R13
120113	rifiuti di saldatura	R13
120199	metalli ferrosi misti, metalli non ferrosi misti	R13 - R12 - R4
150101	imballaggi di carta e cartone	R13 - R12
150102	imballaggi di plastica	R13 - R12
150103	imballaggi in legno	R13 - R12

Codice rifiuto EER	Descrizione	Operazioni consentite (*)
150104	imballaggi metallici	R13 - R4
150105	imballaggi compositi	R13 - R12
150106	imballaggi in materiali misti	R13 - R12
150107	imballaggi di vetro	R13 - R12
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	D15 - R13
160103	pneumatici fuori uso	R13
160107*	filtri dell'olio	D15 - R13
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	R13
160116	serbatoi per gas liquefatto	R13 - R4
160117	metalli ferrosi	R13 - R4
160118	metalli non ferrosi	R13 - R4
160119	plastica	R13 - R12
160120	vetro	R13 - R12
160122	componenti non specificati altrimenti	R13 - R4
160199	parti ferrose e non ferrose miste provenienti da manutenzione veicoli	R13 - R4
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160212	D15 - R13
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13 - R4
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	D15 - R13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R13 - R4
170201	legno	R13
170202	vetro	R13
170203	plastica	R13
170401	rame, bronzo, ottone	R13 - R4
170402	alluminio	R13 - R4
170403	piombo	R13
170404	zinco	R13
170405	ferro e acciaio	R13 - R4
170406	stagno	R13
170407	metalli misti	R13 - R4
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	D15

Codice rifiuto EER	Descrizione	Operazioni consentite (*)
170410*	cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	D15
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13 - R12 - R4
191001	rifiuti di ferro e acciaio	R13 - R4
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	R13 - R4
191003*	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose	D15
191004	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 191003	R13 - R12
191006	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005	R13
191201	carta e cartone	R13 - R12
191202	metalli ferrosi	R13 - R12 - R4
191203	metalli non ferrosi	R13 - R12 - R4
191204	plastica e gomma	R13 - R12
191205	vetro	R13 - R12
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	R13 - R12
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	R13 - R12
200101	carta e cartone	R13 - R12
200102	vetro	R13 - R12
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	R13
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 20123 e 200135	R13 - R4
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137	R13 - R12
200139	plastica	R13 - R12
200140	metalli	R13 - R4
200199	rottami di ferro, acciaio, ghisa, alluminio, zinco, rame, bronzo, ottone, stagno, piombo e metalli misti	R13 - R12 - R4
200307	rifiuti ingombranti	R13 - R4

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n.152/2006

9. di ammettere all'operazione di **messa in riserva (R13) / deposito preliminare (D15)** un quantitativo massimo istantaneo complessivo di rifiuti pari a **7.420 tons.**, di cui massimo **0,9 tons. di rifiuti pericolosi**;

10. di ammettere alle operazioni di **recupero (R12 - R4)** un quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti pari a **30.000 tons./a**;
11. di dare atto che i rifiuti costituiti da rottami metallici (ferro, acciaio, alluminio) disciplinati dal Reg. Consiglio UE n.333/2011/UE cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora rispettino i criteri stabiliti da tale Regolamento comunitario, ivi compreso l'accertamento, da parte di un organismo accreditato, che il sistema di gestione soddisfi le disposizioni di cui all'art.6, comma 5, del Regolamento medesimo;
12. di dare atto che i rifiuti costituiti da rottami di rame disciplinati dal Reg. Consiglio UE n.715/2013/UE cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora rispettino i criteri stabiliti da tale Regolamento comunitario, ivi compreso l'accertamento, da parte di un organismo accreditato, che il sistema di gestione soddisfi le disposizioni dell'art.5, comma 5, del Regolamento medesimo;
13. per ogni partita di rottami di rame e/o rottami metallici prodotta è stilata la **dichiarazione di conformità** che deve essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) e prima dell'inizio del trasporto, al detentore successivo della partita stessa;
14. la dichiarazione di cui al punto 13. deve essere resa in base al modello di cui all'allegato II del Reg. Consiglio UE n.715/2013/UE e/o all'allegato III del Reg. Consiglio UE n.333/2011/UE;
15. il gestore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano;
16. ai fini della dimostrazione della conformità della gestione dei materiali prodotti EoW, deve essere mantenuto attivo ed operante il sistema di gestione atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui all'articolo 3 del Reg. Consiglio UE n.715/2013/UE e/o agli articoli 3 e 4 del Reg. Consiglio UE n.333/2011/UE;
17. il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW corrisponde al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui al punto 13;
18. le zone di conferimento e accettazione, di stoccaggio e di trattamento rifiuti nonché i lotti di materiali prodotti EoW sono quelli previsti nelle aree precisamente indicate nella planimetria riportata nell'**Allegato B**; la gestione dei rifiuti dovrà essere svolta conformemente a quanto ivi rappresentato;
19. gli accumuli dei lotti dei materiali prodotti EoW dovranno essere provvisti di apposita cartellonistica riportante i riferimenti della dichiarazione di conformità di cui al punto 13.;

20. devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) la recinzione perimetrale, di altezza non inferiore a 2 metri, e la schermatura, realizzata con piante o siepe perimetrale e/o rete antivento esistenti, devono essere mantenute in buono stato di manutenzione;
- b) l'altezza dei cumuli non deve superare i 4 metri;
- c) deve essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali prodotti EoW;
- d) i contenitori utilizzati per la messa in riserva ed il deposito temporaneo dei rifiuti devono essere a norma e in buone condizioni di conservazione per garantire la tenuta;
- e) le operazioni di stoccaggio e recupero dovranno avvenire senza dispersione di oli e fluidi di qualsiasi natura sul terreno naturale;
- f) gli pneumatici (EER 160103) dovranno essere stoccati in apposito contenitore munito di copertura atta ad evitare il formarsi di ristagni d'acqua e adottando necessari provvedimenti per evitare lo sviluppo di incendi e consentire un rapido intervento nel caso si verificasse tale evento accidentale;
- g) i rifiuti speciali non pericolosi polverulenti dovranno essere stoccati con tutti gli accorgimenti necessari per evitare il trasporto eolico delle parti più leggere (es.: 191004, 190102, 110502, 101003, 100809);
- h) deve essere garantita la percorribilità con gli automezzi all'interno del sito e il diretto accesso ai cumuli;
- i) i rifiuti in deposito preliminare (D15)/messa in riserva (R13) devono essere separati dai rifiuti prodotti (deposito temporaneo);
- j) i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, devono essere separati per codice EER; i cumuli ed i cassoni adibiti al contenimento dei rifiuti devono essere dotati di cartellonistica atta all'identificazione del rifiuto contenuto, riportante codice EER e denominazione del rifiuto;
- k) il deposito dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche vigenti, in rapporto alla natura degli stessi;
- l) presso l'impianto devono essere tenute a disposizione ed aggiornate la "carta di controllo" e la "procedura di sorveglianza radiometrica", redatte da Esperto Qualificato ai sensi del D-Lgs. n. 230/1995;
- m) deve essere attivata la sorveglianza radiometrica ai rifiuti in ingresso, ai rifiuti in uscita e agli EoW;
- n) è fatto obbligo di mantenere l'area del centro, i piazzali e l'adiacente viabilità pubblica costantemente puliti ed in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene, provvedendo alla manutenzione del verde ed a periodiche operazioni di disinfezione e disinfestazione;

- o) nelle operazioni di carico e scarico e di trasferimento dei rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
- p) ai fini della corretta gestione dei RAEE e con riferimento al D.Lgs. n.49/2014, la ditta deve rispettare i requisiti tecnici e le modalità operative stabilite negli allegati VII e VIII; durante la gestione devono essere attuati gli accorgimenti necessari volti a conseguire gli obiettivi di recupero minimi di cui all'allegato V;
- q) in caso di gestione di rifiuti derivanti da attività di autodemolizione, disciplinati dal D.Lgs. n.209/2003, la ditta dovrà effettuare le operazioni di recupero nel rispetto dell'art.6, comma 2, in conformità ai principi generali di cui all'art.178 del D.Lgs. n.152/2006, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato I al D.Lgs. n.209/2003, nonché dovrà eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- r) la ditta deve essere dotata di materiale atto a neutralizzare e assorbire i liquidi che accidentalmente fuoriuscissero dai rifiuti;
- s) i rifiuti ottenuti dall'operazione R12 dovranno essere conferiti presso impianti autorizzati a ricevere sia il rifiuto risultante da tale operazione, sia ogni singolo rifiuto sottoposto a tale trattamento;
- t) i rifiuti urbani (definiti all'art.183, comma 1, lett. b-ter del D.Lgs. n.152/2006, da ultimo modificato dal D.Lgs. n.116 del 03.09.2020), sono avviati esclusivamente al recupero;
- u) alla chiusura dell'impianto dovrà essere attuato il Piano di ripristino ambientale trasmesso da codesta ditta (ricompreso nella Relazione tecnica datata 30.06.2020) e depositato agli atti;

22. si rammenta:

- a. di mantenere valida la certificazione antincendio anche successivamente alla data di scadenza del 08.10.2021;
- b. di provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- c. di raccogliere, tenendola a disposizione per eventuali controlli, la documentazione relativa agli adempimenti in merito al Regolamento (Ce) n.1907/2006 - REACH, al fine di dimostrare di operare nel rispetto di tale Regolamento;
- d. che i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.152/2006;
- e. che durante la gestione dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari volti a conseguire gli obiettivi di recupero minimi di cui all'allegato V del D.Lgs. n.49/2014;

- f. che il legale rappresentante della ditta autorizzata deve adempiere agli obblighi circa la tracciabilità dei dati ambientali inerenti ai rifiuti, ai sensi degli artt.193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, del D.Lgs. n.152/2006,; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti) dovrà essere dettagliata la descrizione;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA (art. 124 del D.lgs. n. 152/2006):

23. relativamente al punto di scarico **S5** rappresentato in planimetria (**Allegato B**) devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a. è ammesso lo scarico S5, in fognatura pubblica comunale, nel quale confluiscono le acque derivanti dall'area impermeabile di 416 m² con passaggio in pozzetto di sedimentazione per residui ferrosi, trattate con separatore oli e grassi, avente coordinate in Gauss Boaga fuso est 2336658 E 4868946 N;
- b. gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche (servizi igienici, etc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico integrato;
- c. lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella B del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- d. devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento:
- sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - sedimentatore, disoleatore;
 - pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
- e. le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice; la documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del Titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- f. al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di sedimentazione e il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione;

- g. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- h. il titolare è tenuto a presentare a HERA SpA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), provvedendo alla quantificazione dei volumi di acque reflue di dilavamento scaricati in pubblica fognatura utilizzando la formula:

$$\text{Volume} = \text{Superficie Scolante (m}^2\text{)} * \text{Precipitazione annua nel comprensorio (metri/anno)} *$$

Coefficiente di deflusso (pari a 1 per superfici impermeabilizzate es. piazzali, strade ecc.).

HERA SpA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;

- i. la rete fognante e l'area in cui gli scarichi sono inseriti dovranno essere mantenuti in buono stato di manutenzione al fine di evitare la formazione di possibili ristagni superficiali;

24. si rammenta inoltre che:

- a. il Gestore della rete fognaria può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
- b. il Gestore della rete fognaria ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura;
- c. la ditta deve mantenere con il Gestore della rete fognaria apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n°1480 del 11/10/2010;
- d. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera SPA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E METEORICHE DI DILAVAMENTO IN FOSSO STRADALE (art. 124 del D.lgs. n. 152/2006):

25. relativamente ai punti di scarico S1 ed S3, entrambi nel fosso stradale di via Montalbano recapitante nel fosso Ordoncione rappresentati in planimetria (**Allegato B**), devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a. è ammesso lo scarico S1, in fosso stradale, nel quale confluiscono le acque meteoriche di dilavamento, trattate in continuo con tempo di separazione 16,6 minuti, derivanti dai piazzali dove vengono stoccati rifiuti che continuano a essere dilavati anche dopo i primi 15 minuti, avente coordinate in Gauss Boaga fuso est 2336634 E 4868859 N;
- b. è ammesso lo scarico S3, in fosso stradale, nel quale confluiscono le acque di prima pioggia da piazzali senza parti ferrose, le acque meteoriche trattate in continuo con tempo di separazione 33 minuti, derivanti dai piazzali (312 m2) di deposito torniture e le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati, avente coordinate in Gauss Boaga fuso est 2336641 E 4868885 N;
- c. con riferimento alle linee di trattamento depurativo delle acque ,prima dello scarico S3, devono essere mantenuti in efficienza ed accessibili agli organi di vigilanza i due pozzetti di ispezione/campionamento posti a valle del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia e l'ulteriore pozzetto di ispezione del sistema di trattamento in continuo delle acque di dilavamento;
- d. nello scarico S4 in fosso stradale, non soggetto ad autorizzazione, sono ammesse le sole acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati;
- e. gli scarichi devono rispettare i valori limite di emissione in acque superficiali previsti per gli scarichi di acque reflue industriali di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 al D.Lgs. n.152/2006;
- f. lo svuotamento della vasca di prima pioggia di norma deve essere ultimato nelle 48 - 72 ore successive all'ultimo evento piovoso, in modo da rendere nuovamente disponibile la vasca di accumulo dopo il periodo prefissato;
- g. gli scarichi devono essere mantenuti accessibili per il controllo ed il campionamento nei punti assunti per la misurazione, in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art.101 del D. Lgs. n.152/2006;
- h. la rete fognante e l'area in cui lo scarico sono inseriti devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione e pulizia al fine di evitare la formazione di possibili ristagni superficiali e limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento;
- i. tutte le operazioni di manutenzione cui sarà sottoposto l'impianto di gestione delle acque dovranno essere eseguite con idonea periodicità, in particolare dovrà essere effettuato lo spurgo delle vasche di prima pioggia/di trattamento in continuo, con conseguente

allontanamento dei fanghi raccolti secondo le norme di legge, e dovrà essere eseguita la manutenzione delle caditoie con cadenza almeno semestrale;

- j. è fatto obbligo di annotare tutte le operazioni di manutenzione cui saranno sottoposti gli impianti di trattamento su apposito registro, vidimato da ARPAE, da tenere presso la sede dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo;
- k. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

- 26.** di rammentare che eventuali modifiche sostanziali dell'attività e/o dell'impianto in esame dovranno essere richieste preventivamente ad ARPAE:
 - ogni eventuale modifica che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti;
- 27.** che, qualora la ditta intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica della presente Autorizzazione;
- 28.** di rammentare che eventuali istanze di rinnovo dell'autorizzazione andranno inoltrate ad ARPAE - SAC di Rimini almeno 180 giorni prima dello scadere della stessa;
- 29.** di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del comma 3-septies dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006;
- 30.** di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
- 31.** di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
- 32.** di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

- 33.** di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- 34.** di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.